

Richiesta chiarimento

Alla luce di quanto prescritto ai seguenti paragrafi dell'art. 3 del Capitolato:

i. Il Tesoriere è tenuto ad accettare, assumendone i connessi obblighi, tutte le delegazioni che la Regione emette sulle proprie entrate per garantire le rate di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui e/o prestiti contratti ed ogni altro adempimento connesso all'estinzione dei mutui o prestiti medesimi.

ii. Il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti per il pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui, nei casi in cui tale obbligo sia stato assunto in sede di stipula del contratto, entro il mese precedente la scadenza delle rate. Sarà a carico dello stesso l'eventuale indennità di mora, si chiede conferma che, in virtù dell'accettazione della delegazione di cui al romanino i), non sorga alcuna obbligazione autonoma in capo al Tesoriere in relazione al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui. Il Tesoriere provvederà pertanto ad eseguire gli accantonamenti necessari al pagamento delle singole rate di ammortamento, semestrali o annuali, dei mutui e/o prestiti, solo in presenza di fondi disponibili dell'Ente, ed a valere sui medesimi, intendendosi per fondi disponibili:

a) i fondi propri dell'Ente, derivanti dalle entrate riscosse dallo stesso e, solo in assenza di questi, circostanza che verrà segnalata tempestivamente al responsabile del servizio finanziario dell'Ente,

b) le disponibilità di cui all'anticipazione di tesoreria nei limiti di cui all'articolo 18 del Capitolato di gara e la cui base di calcolo è stata precisata con la risposta al quesito n. 5 del 01.09.2022, senza alcun obbligo a carico del Tesoriere medesimo di far fronte ai pagamenti, per come delegati, in assenza di somme accantonate sui fondi disponibili.

Risposta

Si richiama la risposta data al Chiarimento n. 14 – domanda n. 3